

**ASSOCIAZIONE MALATTIE DEL SANGUE AMS**  
**“Promozione – informazione - ricerca”**  
**Associazione di Volontariato**

**Art.1 - Costituzione**

**1.1** - È costituita l'associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE MALATTIE DEL SANGUE AMS Promozione – informazione - ricerca”, che in seguito sarà denominata l'associazione.

L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 01/2008.

**1.2** - I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

**1.3** - La durata dell'associazione è illimitata salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze appresso stabilite.

**1.4** - L'associazione ha sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, presso l'Ospedale “Niguarda – Ca’ Granda “,

**1.5** - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

**Art.2 – Finalità**

L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

**2.1** - L'associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

migliorare le opportunità di guarigione e la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie del sangue (leucemie, linfomi maligni, mielomi, anemie, malattie della coagulazione), con esclusivi fini di solidarietà sociale ed avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Essa adotta come riferimento la legge del quadro del volontariato 266/1991 e della legge regionale del volontariato 1/2008.

**2.2** – Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di:

- promuovere l'eccellenza nella terapia del paziente emopatico con l'obiettivo finale della guarigione e della migliore qualità della vita;
- promuovere l'eccellenza nella terapia del paziente emopatico con l'obiettivo finale della guarigione e della migliore qualità della vita;
- promuovere il miglioramento dell'assistenza ai pazienti, contribuendo con adeguato supporto logistico, infermieristico e tecnico;

- promuovere lo sviluppo di strutture di supporto umanitario ed economico per i pazienti che devono affrontare terapie impegnative, e per i loro parenti;
- fungere da struttura di servizio per i Centri, associazioni, Gruppi, aventi scopi analoghi ai propri;

l'Associazione si propone inoltre:

- la divulgazione delle conoscenze sulle malattie del sangue mediante conferenze, incontri, dibattiti;
- l'organizzazione di Meeting scientifici, Congressi, Corsi educazionali;
- l'edizione di atti di Congressi o Simposi e di materiale informativo sulle malattie del sangue, sulla cura delle stesse e su argomenti affini o collaterali, anche sotto forma di stampa periodica;
- l'informazione del paziente sulle migliori opportunità di terapia oggi disponibili;

L'Associazione si propone anche di intervenire a supporto della ricerca scientifica mediante:

- raccolta di fondi, effettuata occasionalmente, a supporto di programmi di ricerca finalizzati al miglioramento delle conoscenze e alla introduzione di terapie avanzate nelle malattie del sangue;
- contributo allo sviluppo di laboratori di ricerca ematologica per lo studio e l'applicazione clinica di procedure diagnostico-terapeutiche innovative immunologiche, genetiche, biomolecolari;
- promozione di progetti di ricerca scientifica e partecipazione, singolarmente o in unione ad altre organizzazioni, enti o ricercatori, a progetti di ricerca scientifica organizzati da altri;
- istituzione di borse e assegni di studio per medici, biologi, tecnici ed infermieri, finalizzate alla formazione ed al perfezionamento in Italia ed all'Estero di personale di alta specializzazione;
- organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento in ambito ematologico e in ambiti collegati per medici, biologi, tecnici ed infermieri, nonché finanziamento e collaborazione allo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da altri nei medesimi ambiti.

**2.3** - Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. Potrà avvalersi anche della collaborazione di altri Enti aventi scopi analoghi o affini al proprio.

**2.4** - L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente, purchè necessarie o utili al raggiungimento dello scopo associativo. L'Associazione potrà comunque effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi da devolvere al raggiungimento dello scopo associativo in concomitanza con celebrazioni e manifestazioni in genere, ed organizzare occasionalmente eventi di vario genere finalizzati alla raccolta di fondi da devolvere al medesimo scopo. L'Associazione potrà inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliare, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili al solo raggiungimento dei suddetti scopi associativi, ed in via né prevalente né esclusiva.

### **Art.3 - Aderenti all'associazione**

**3.1** - Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accettare soggetti sostenitori, che forniscono un supporto economico alle attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata

Ciascun aderente fondatore o ordinario maggiore di età ha diritto di partecipare all'assemblea e ha diritto di voto, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

**3.2** - Il numero degli aderenti è illimitato.

**3.3** – Tutti gli aderenti fondatori e ordinari hanno parità di diritti e doveri.

**3.4** - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

## **Art.4 - Diritti e doveri degli aderenti**

**4.1** - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

**4.2** - Gli aderenti fondatori e ordinari hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97, comma 2 e 3;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

#### **4.3 - Gli aderenti sono obbligati:**

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### **Art.5 - Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati ;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

#### **Art.6 - Organi sociali dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

- Il Collegio dei Garanti;
- Il Comitato scientifico.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

## **Art.7 - Assemblea degli aderenti**

**7.1** – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti fondatori e ordinari dell'Associazione.

**7.2** – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

**7.3** - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

**7.4** - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o di un quinto degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

**7.5** - D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

**7.6** - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

**7.7** – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

**7.8** - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti fondatori e ordinari presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**7.9** - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.

**7.10** - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

## **Art. 8 - Il Consiglio Direttivo**

**8.1** - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, purchè in numero dispari. Resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

**8.2** - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

**8.3** - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

La convocazione inviata ai membri al domicilio risultante dall'apposito registro, deve pervenire tramite avviso scritto, anche fax, e-mail, almeno otto giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

**8.4** - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione (regolamento interno);
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti );
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- deliberare sull'istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre Associazioni e Enti nei limiti compatibili con il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Art.9 - Presidente**

**9.1** - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

**9.2** - Il Presidente:

- il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
  - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **Art 10 - Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

### **Art.11 - Collegio dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

### **Art.12 – Comitato scientifico**

Il Consiglio Direttivo elegge un Comitato scientifico composto da cinque a venti membri scelti tra personalità di notoria esperienza nel campo dell'ematologia, nei suoi aspetti sia clinico-terapeutici che biologici e di ricerca.

Il Comitato scientifico serve da organo di consulenza del Consiglio direttivo, il quale se ne avvarrà nella realizzazione delle finalità dell'associazione.

I membri vengono nominati per un periodo di 5 (cinque) anni e possono essere sostituiti dal Consiglio direttivo in caso di volontaria dimissione dalla carica o di sopravvenuta impossibilità a svolgere i compiti richiesti. I membri del Comitato scientifico, accettando la nomina si impegnano a svolgere la loro attività.

### **Art.13 - Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

### **Art.14 - Bilancio**

**14.1** - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

**14.2** - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

**14.3** - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

**14.4** - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art.2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

#### **Art.15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione**

**15.1** - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati fondatori e ordinari. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**15.2** - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti fondatori e effettivi, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

#### **Art.16 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

#### **Art.17 - Norme di Funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

